



# COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **44**  
in data: **23/12/2024**

Reg. Pubbl. n. 3 del 03/01/2025

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA PRIMA DI CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	-DOTT. VITTORIO CERESINI	P	8	-DELVO' DARIO	P
2	-PINI GERMANO	P	9	-DECO' AUGUSTA	P
3	-FERRARI DENIS	P	10	-SPINELLI MARIA TERESA	A
4	-AZZONI GABRIELE	P	11	-ROMANELLI VALENTINA	P
5	-FAVALLI ALESSANDRO	P			
6	-SOZZI PAOLA	P			
7	-ARCARI EMANUELE	A			

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta in collegamento telematico, ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. nr.25 del 30.03.2021, il Segretario Comunale **DOSSA DE COL NICOLETTA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **DOSSA DE COL NICOLETTA**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

**DATO ATTO**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**RILEVATO** che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale, e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2025 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati negli anni successivi;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**RILEVATO** che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) – a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU;

**VISTI**, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI** inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. di determinare, per l'anno di imposta **2025**, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'**IMU**:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>IMU</b>
Abitazione principale e relative pertinenze diverse da A1-A8-A9	<b>Esenti</b>
Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze	<b>0,40% oltre alle detrazioni di legge</b>
Altri fabbricati	<b>1,06%</b>
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>
Terreni agricoli	<b>1,06%</b>
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione	<b>Esenti</b>
Terreni agricoli individuati in base ai criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	<b>Esenti</b>
Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 147/2013)	<b>0.10%</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)	<b>Esenti</b>
Fabbricati classificati in categoria catastale D esclusi i rurali	<b>1,06%</b>

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 134 del D. Lgs.n.267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**Il Sindaco**

**F.to DOTT. VITTORIO CERESINI**

**Il Segretario Comunale**

**F.to DOTT.SSA DE COL NICOLETTA**

---

---

**RELAZIONE DI RIPUBBLICAZIONE**

Solarolo Rainerio, li 17/02/2025

La suestesa deliberazione:

**(X)** ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**Istruttore Amm.Vo**

**F.to BIFFI SIMONA**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)**

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 27/02/2025

**(X)** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Li 17/02/2025

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott. CAMPO DAVIDE**

---

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
per uso amministrativo

Solarolo Rainerio, li

**Il Segretario Comunale  
Dott. Campo Davide**



**COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO**  
PROVINCIA DI CREMONA

---

**Proposta n. 44 di deliberazione di Consiglio Comunale**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE**

*Art. 49 c. 1. art 147-bis c. 1 D. Lgs. 267/2000*

**Area Finanziaria-Tributi**

- Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. Necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'ente.

**Note:**

Lì, 23/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. CERESINI VITTORIO



**COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO**  
PROVINCIA DI CREMONA

**Proposta n. 44 di deliberazione di Consiglio Comunale**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE**

*Art. 49 c. 1. art 147-bis c. 1 D. Lgs. 267/2000*

**Servizio Ragioneria/Finanziario**

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Lì, 23/12/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.to DOTT. VITTORIO CERESINI

**Note:**

# COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO



Via Giuseppina n. 83 - 26030 SOLAROLO RAINERIO (Cremona) - tel. 0375 – 91017 fax 0375 – 310164

Ufficio Segreteria

Solarolo Rainerio, li 12.02.2024

**Oggetto:** Ripubblicazione della deliberazione del consiglio comunale n.44 del 23.12.2024 avente ad oggetto: "Imposta Municipale I.M.U -conferma aliquote", a seguito rettifica di errore materiale.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 23.12.2024 avente ad oggetto: "Imposta Municipale I.M.U -conferma aliquote", pubblicata all'albo informatico di questo ente dal 03.01.2025 al 18.01.2025.

**RILEVATO** che, per un mero errore materiale, nella suddetta deliberazione non è stato allegato il prospetto delle aliquote annuali dell'IMU approvate dal Consiglio Comunale.

**RITENUTO** pertanto:

- di provvedere a rettificare la deliberazione inserendo nella stessa l'allegato suindicato,
- di ripubblicarla sull'albo istituzionale informatico;

## DISPONE

la ripubblicazione sull'albo pretorio informatico del Comune di Solarolo Rainerio della deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 23.12.2024 avente ad oggetto: "Imposta Municipale I.M.U -conferma aliquote".



Il Segretario comunale  
Dott. Campo Davide

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

#### **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

Nessuna esenzione presente.

#### **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.